



**AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**  
**Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili**

Prot. n. 16-10/12-13/101 (11311) Allegati: 1

**OGGETTO:** Verifica e controllo dei requisiti per per l'avvio e il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della L.R. n. 20/2005 e al D.P.Reg. n. 230/2011.

**Adottata nella seduta**

convocata	per le ore	14.00
iniziata	alle ore	14.10
terminata	alle ore	16.15

Con la seguente composizione:

	presenti
<b>II SINDACO</b>	
Roberto COSOLINI	si
<b>Assessori</b>	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	si
Franco MIRACCO	-
Roberto TREU	si
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

Partecipa il Segretario Generale  
**dott.ssa Filomena FALABELLA**

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
L'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 27.9.2013 al 12.10.2013

Su proposta dell'assessore Antonella Grim

Premesso che la L.R. n. 20/2005 – *Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia* coordinata con le modifiche apportate dalle successive disposizioni normative, all'art. 10, prevede in capo ai Comuni, per il raggiungimento delle finalità della legge medesima, una serie di attività tra cui quella relativa alla verifica della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 18 della legge stessa, che deve essere presentata dai soggetti che intendono avviare un servizio del sistema educativo integrato;

che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2011, la citata segnalazione certificata di inizio attività ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), a sua volta introdotta dalla L.R. n. 7/2010 in sostituzione dell'atto di autorizzazione al funzionamento originariamente previsto;

che tra le attività spettanti ai Comuni rientrano anche la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20 della citata legge regionale n. 20/2005, le cui modalità sono state stabilite, per la prima volta, dal D.P.Reg 4 ottobre 2011, n. 230 ed il controllo volto ad accertare la permanenza dei requisiti stabiliti dalla Regione per l'avvio e l'accreditamento dei servizi di cui trattasi;

che con il suddetto D.P.Reg. n. 230/2011 è stato emanato il "nuovo" Regolamento di attuazione della L.R. n. 20/2005, che stabilisce i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché le modalità per l'avvio e l'accreditamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi e le linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. n. 20/2005, abrogando il Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 87;

che il vigente Regolamento regionale di attuazione è stato di recente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1428 del 9.08.2013 cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Regione n. 153/2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 04.09.2013 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

che il citato art. 20 (*Accreditamento*) della L. R. n. 20/2005 prevede, al comma 4bis, aggiunto dalla L.R. n. 7/2010, la possibilità per la Regione di individuare, con deliberazione giuntale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, organo tecnico di cui il Comune ha facoltà di avvalersi ai sensi dell'art. 37, comma 2 del suddetto Regolamento regionale di attuazione;

che il combinato disposto degli articoli 19, comma 1 della L.R. n. 20/2005 e 35, comma 1 del Regolamento attuativo prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi del supporto del suddetto organo tecnico regionale anche nei procedimenti di verifica delle S.C.I.A., nonché in sede di controllo volto ad accertare la permanenza dei requisiti per l'avvio dei servizi in oggetto;

che l'art. 39, comma 10 del Regolamento regionale di attuazione stabilisce che "*Nelle more della costituzione dell'organo tecnico di cui al comma 4bis dell'articolo 20 della L.R. n. 20/2005, i Comuni possono avvalersi del supporto degli organi tecnici attualmente costituiti ed operanti presso gli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni della Regione*";

considerato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 274 dd. 13.07.2006 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo in relazione all'autorizzazione al funzionamento ai nidi d'infanzia, pubblici e privati, L.R. n. 20/2005 – organismo tecnico e procedura*", su indicazione della Regione, è stata costituita dal Comune di Trieste, quale Ente Gestore dell'ambito del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) 1.2 di appartenenza del Comune stesso, una Commissione tecnica, tuttora operante, con funzioni istruttorie di supporto allo stesso Comune di Trieste (unico Comune appartenente al suddetto ambito di SSC) nello svolgimento dell'attività di sua spettanza relativa al rilascio dell'(allora) autorizzazione al funzionamento (poi D.I.A. e ora S.C.I.A) dei servizi per la prima

infanzia ubicati sul suo territorio, nonché alla vigilanza sui servizi medesimi, composta dalle seguenti figure professionali:

- il responsabile dell'ambito di SSC I.2 o suo delegato con funzioni di Presidente;
- un funzionario comunale direttivo coordinatore pedagogico di servizi educativi;
- un referente degli uffici del Servizio Servizi Educativi all'Infanzia e alla Famiglia del Comune (ora Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili);
- un tecnico dell'Area Lavori Pubblici del Comune (ora confluita nell'Area Città e Territorio), preferibilmente con esperienza specifica di strutture per servizi alla prima infanzia;
- un tecnico dell'Area Pianificazione Territoriale del Comune (ora confluita anch'essa nell'Area Città e Territorio);
- due rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, designati dall'Azienda stessa, uno per l'Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione e l'altro per l'Unità Operativa Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale;

che l'allora Direttore dei Servizi Sociali del Comune, in qualità di responsabile dell'ambito di SSC I.2 del Comune di Trieste, con determinazione n. 1755 dd. 6.12.2006, ha nominato la Commissione di cui trattasi, delegando la funzione di presidenza al Direttore dei Servizi Educativi all'Infanzia e alla Famiglia quale organo riconosciuto competente dalla Giunta comunale, con la succitata deliberazione, all'adozione dell'atto di autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato;

vista la necessità di definire la nuova procedura di verifica delle S.C.I.A. presentate dai soggetti che intendano avviare servizi del sistema educativo integrato con sede nel territorio del Comune di Trieste, anche alla luce dell'art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività – Scia*) della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, nonché quella di controllo sulla permanenza dei requisiti di avvio dei suddetti servizi;

ritenuto di demandare ad un successivo atto la definizione della procedura di concessione dell'accreditamento e di quella relativa al controllo sulla permanenza dei requisiti di accreditamento, in considerazione del fatto che l'art. 41 del D.P.Reg. n. 230/2011 così come di recente modificato dal citato D.P.Reg. n. 153/2013 prevede che “ ... le disposizioni del Titolo VI (*Accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi*) hanno efficacia dal 1° settembre 2015 con riferimento all'anno scolastico 2015/16”;

ritenuto utile ed opportuno che il Comune, nell'esercizio dell'attività di verifica del possesso e della permanenza dei requisiti stabiliti per l'avvio dei servizi del sistema educativo integrato, continui ad avvalersi del supporto della Commissione tecnica costituita con la succitata deliberazione giuntalesca, almeno fintanto che la Regione non avrà provveduto a costituire l'organo tecnico di cui all'art. 20, comma 4bis della L.R. n. 20/2005, in considerazione della specifica esperienza maturata dalla suddetta Commissione in questi anni di attività e del proficuo contributo apportato dalla stessa al Dirigente comunale riconosciuto competente per l'adozione degli atti di cui trattasi;

considerato che l'art. 31, comma 1 del Regolamento regionale di attuazione prevede che i servizi sperimentali siano avviati solo a seguito della positiva valutazione di un progetto che deve esplicitare determinati aspetti espressamente previsti dalla normativa regionale;

che l'art. 31, comma 2 del Regolamento attuativo in parola stabilisce che il suddetto progetto deve essere presentato al Comune competente, che, ai fini della valutazione del progetto medesimo, può avvalersi dell'organo tecnico di cui all'art. 20, comma 4bis della L.R. n. 20/2005, tenuto conto delle linee di indirizzo sui principi ed i criteri pedagogici di riferimento per le attività definite dal Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2005, ove emanate;

ritenuto opportuno che il Comune, nelle more della costituzione del suddetto organo tecnico regionale, si avvalga del supporto della Commissione tecnica di cui sopra anche per la valutazione del progetto di cui all'art. 31, comma 1 del summenzionato Regolamento regionale;

atteso che i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 33, comma 4 del D.P.Reg. n. 230/2011 coordinato con le modifiche del D.P.Reg. n. 153/2013, nonché i provvedimenti di cui all'art. 35, comma 2 del medesimo decreto coordinato rientrano nella sfera della competenza dirigenziale, ai sensi degli articoli 107 del D.Lgs n. 267/2000, 17 del D.Lgs n. 165/2001 e 131 dello Statuto comunale;

ritenuto che, nell'ambito della dirigenza del Comune di Trieste, spetti al Direttore del Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili l'adozione dei suddetti provvedimenti;

ritenuto altresì che spetti al Direttore dell'Area Educazione Università e Ricerca la presentazione al Comune della segnalazione certificata d'inizio attività per i servizi del sistema educativo integrato gestiti dal Comune stesso;

considerato che il Regolamento regionale di attuazione emanato con il citato D.P.Reg. n. 230/2011 e da ultimo modificato con il D.P.Reg. n. 153/2013 prevede la possibilità per i Comuni, nello svolgimento della loro attività di verifica e di controllo, di concedere talune deroghe espressamente previste;

che, nello specifico, l'art. 13, comma 4 del suddetto Regolamento in tema di area esterna dei nidi d'infanzia stabilisce che, per edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 e per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2005, possono essere concesse dal Comune competente per territorio, a seguito di motivata richiesta, deroghe ai requisiti di metratura di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;

che i citati commi 1 e 2 dell'art. 13 del Regolamento regionale prevedono la presenza nei nidi d'infanzia di un'area esterna di esclusiva pertinenza pari ad almeno 10 mq per bambino (comma 1) ovvero di una terrazza della superficie di almeno 5 mq netti per bambino (comma 2);

ritenuto opportuno che il Comune si avvalga della possibilità prevista dalla normativa regionale di derogare ai suddetti requisiti di metratura dell'area esterna o terrazza nei nidi d'infanzia;

vista la relazione dell'Area Educazione Università e Ricerca dd. 1.07.2013, iscritta all'odg – relazioni della seduta del 2 luglio 2013 della Giunta comunale, in cui venivano proposte le seguenti tre ipotesi in relazione all'esercizio della deroga in parola:

- 1) per l'avvio di un nido d'infanzia è sufficiente assicurare un'area esterna o terrazza della metratura rispettivamente di almeno 70 mq e 35 mq, tale cioè da consentire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza contemporaneamente ad almeno 7 bambini accompagnati dagli educatori necessari in base al prescritto rapporto numerico educatori – bambini, ferma restando la necessità di garantire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza, a turno, a tutti i bambini del nido, secondo le modalità organizzative indicate nel progetto educativo del nido stesso;
- 2) per l'avvio di un nido d'infanzia è sufficiente assicurare un'area esterna o terrazza della metratura rispettivamente di almeno 60 mq e 30 mq, tale cioè da consentire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza contemporaneamente ad almeno 6 bambini accompagnati dagli educatori necessari in base al prescritto rapporto numerico educatori – bambini, ferma restando la necessità di garantire l'utilizzo

dell'area esterna o terrazza, a turno, a tutti i bambini del nido, secondo le modalità organizzative indicate nel progetto educativo del nido stesso;

- 3) per l'avvio di un nido d'infanzia è sufficiente assicurare un'area esterna o terrazza della metratura rispettivamente di almeno 50 mq e 25 mq, tale cioè da consentire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza contemporaneamente ad almeno 5 bambini accompagnati dagli educatori necessari in base al prescritto rapporto numerico educatori – bambini, ferma restando la necessità di garantire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza, a turno, a tutti i bambini del nido, secondo le modalità organizzative indicate nel progetto educativo del nido stesso;

visto il parere formulato dalla Giunta comunale nella seduta di cui sopra del 2 luglio 2013 in merito all'esercizio della suddetta deroga, secondo il quale sarebbe da ritenersi preferibile la predetta terza ipotesi e cioè che per l'avvio di un nido d'infanzia è sufficiente assicurare un'area esterna o terrazza della metratura rispettivamente di 50 mq e 25 mq, tale cioè da consentire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza ad almeno 5 bambini accompagnati dagli educatori necessari in base al prescritto rapporto numerico educatori-bambini, ferma restando la necessità di garantire in ogni caso l'utilizzo dell'area esterna o terrazza, a turno, a tutti i bambini del nido, secondo le modalità organizzative indicate nel progetto educativo del nido stesso;

visto l'incontro tenutosi in data 26 luglio 2013 durante il quale l'Assessore all'Educazione ha condiviso con i soggetti gestori di servizi di nido d'infanzia il suddetto orientamento espresso dalla Giunta comunale sul tema della deroga ai requisiti di metratura dell'area esterna o terrazza dei nidi d'infanzia;

considerato che il citato articolo 13 del D.P.Reg. n. 230/2011 così come di recente modificato stabilisce, altresì, all'art. 4bis, in attuazione dell'art. 21, comma 3 della L.R. n. 20/2005 così come modificato dall'art. 6, comma 17 della L.R. n. 5/20013 e da ultimo dall'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/2013, che *“Qualora i nidi d'infanzia prevedano un orario giornaliero ridotto di utilizzo del servizio, come previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna. In tal caso, la superficie netta dello spazio interno, così come definita all'articolo 14, è aumentata di due metri quadri per bambino”*;

ritenuto opportuno che il Comune si avvalga della possibilità prevista dalla normativa regionale di derogare all'esistenza dell'area esterna per quei servizi di nido d'infanzia che prevedano un orario giornaliero ridotto (non superiore alle sei ore) di utilizzo del servizio stesso;

considerato che il citato art. 13 del Regolamento regionale di attuazione prevede, inoltre, al comma 5, che nei nidi d'infanzia, in prossimità dell'accesso agli utenti, debba essere individuata un'area di parcheggio temporaneo anche ad uso non esclusivo, ferma restando la possibilità per il Comune di derogare a tale requisito per le zone ad alta densità abitativa ai sensi della succitata delibera CIPE e per i nidi esistenti;

che in tema di requisiti strutturali necessari per l'avvio di un centro per bambini e genitori l'art. 19, comma 2 del Regolamento regionale di attuazione prevede che i Comuni possano concedere una deroga alla presenza dell'area esterna e che, in caso di esercizio di tale deroga, la superficie netta dello spazio interno debba essere aumentata di mq 2 per bambino riferita alla ricettività;

che analogamente in tema di requisiti strutturali necessari per l'avvio di un servizio di spazio gioco l'art. 24, comma 2 del Regolamento regionale di attuazione prevede che i Comuni possano concedere una deroga alla presenza dell'area esterna e che, in caso di esercizio di tale deroga, la superficie netta dello spazio interno debba essere aumentata di 2 mq per bambino avendo come riferimento la ricettività;

ritenuto opportuno che il Comune si avvalga, ove ciò risulti compatibile con l'esigenza di garantire adeguati standard qualitativi del sistema educativo integrato, della possibilità prevista dalla vigente normativa regionale di derogare ai requisiti strutturali di cui ai citati articoli 13, comma 5, 19, comma 2 e 24, comma 2 del Regolamento regionale in parola, anche in considerazione della forte e sempre crescente domanda di servizi per la prima infanzia, domanda che sul territorio comunale non trova completa soddisfazione;

considerato che l'art. 39, comma 9 del Regolamento regionale di attuazione come di recente modificato stabilisce che "Nei casi previsti dai commi da 1 a 4, l'adeguamento ai requisiti strutturali ed ai requisiti inerenti i titoli formativi disciplinati dai titoli I,II, III e IV, deve avvenire entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo di dodici mesi per l'adeguamento ai requisiti inerenti i titoli formativi e per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti strutturali";

ritenuto opportuno che il Comune si avvalga della possibilità prevista dal vigente Regolamento regionale di prorogare, a richiesta, il periodo fissato per l'adeguamento dei servizi ai requisiti strutturali ed ai requisiti inerenti i titoli formativi disciplinati dal medesimo Regolamento, secondo quanto previsto dal citato art. 39, comma 9;

considerato che il citato D.P.Reg. n. 230/2011, in vigore dal 20 ottobre 2011 e di recente modificato con D.P.Reg. n. 153/2013, all'art. 39, comma 5, prevede che "I soggetti gestori dei servizi sperimentali previsti dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 20/2005, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2012, hanno presentato in via transitoria la DIA o SCIA prevista dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 7/2010, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante tale periodo di 24 mesi i servizi di cui al presente comma, in via transitoria.

- a) possono accogliere solo bambini tra i 12 e i 36 mesi;
- b) possono accogliere i bambini per un massimo di 6 ore giornaliere;
- c) in deroga all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, possono somministrare pasti, nel rispetto dell'articolo 6, comma 4;
- d) devono impiegare solo personale educativo in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7 del presente regolamento;
- e) devono prevedere la presenza, durante l'apertura del servizio all'utenza, di almeno due unità di personale, di cui un educatore;
- f) rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento."

che la L.R. n. 18/2011 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), all'art. 8, comma 31, ha stabilito che "Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 agosto 2013, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale 20/2005 anche in deroga ai requisiti di cui all'art. 39, comma 5, lettere a) e b) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230";

che la Giunta comunale, con deliberazione n. 13 dd. 19.01.2012, ha consentito la prosecuzione di attività, non oltre il 31.08.2013, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2005 in deroga ai requisiti di cui all'art. 39, comma 5, lettere a) e b) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 230/2011, ai sensi dell'art. 8, comma 31 della citata L.R. n. 18/2011;

che la L.R. n. 5/2013 ha previsto, all'art. 6, comma 23, che "Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa

*individuata ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 dicembre 2013, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 20/2005, anche in deroga ai requisiti dell'articolo 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi)";*

che l'art. 9, comma 6 della L.R. n. 6/2013 – Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ha modificato il succitato articolo 8, comma 31 della L.R. n. 18/2011 sostituendo le parole “non oltre il 31 agosto 2013” con le seguenti: “non oltre il 31 agosto 2014”;

ritenuto opportuno avvalersi, per le ragioni evidenziate nello stesso articolo 8, comma 31 della L.R. n. 18/2011 così come modificato dalla L.R. n. 6/2013, della possibilità concessa ai Comuni di consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 agosto 2014, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2005 in deroga ai requisiti di cui all'articolo 39, comma 5, lettere a) e b) del D.P.Reg. n. 230/2011 relativi alla possibilità di accogliere solo bambini tra i 12 e i 36 mesi e per un massimo di 6 ore giornaliere;

dato atto che sono scaduti i termini concessi dal Comune per la prosecuzione dell'attività di servizi sperimentali in deroga ai requisiti di cui all'art. 39, comma 5, lettere a) e b) del D.P.Reg. n. 230/2011 e che sono prossimi alla scadenza i termini per l'adeguamento dei servizi ai requisiti strutturali e inerenti i requisiti formativi previsti dalla vigente normativa regionale;

rilevata inoltre la necessità di fornire, a seguito delle numerose e rilevanti modifiche normative intervenute, indicazioni definitive agli operatori che intendono avviare servizi per la prima infanzia, si ritiene sussistano motivi d'urgenza tali da rendere necessario richiedere l'immediata eseguibilità del presente atto;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste relativo alle competenze della Giunta comunale;

sentito il Direttore d'Area;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## LA GIUNTA COMUNALE d e l i b e r a

1. di continuare ad avvalersi, nelle more della costituzione dell'organo tecnico regionale di cui all'art. 20, comma 4bis della L.R. n. 20/2005, del supporto della Commissione tecnica costituita con deliberazione giuntale n. 274 dd. 13.07.2006 nello svolgimento delle attività di verifica e controllo dei requisiti stabiliti dalla Regione per il funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato aventi sede nel territorio comunale;
2. di avvalersi, nelle more della costituzione del suddetto organo tecnico regionale, del supporto della citata Commissione tecnica anche per la valutazione del

progetto che deve essere presentato al Comune per l'avvio dei servizi sperimentali;

3. di riconoscere la competenza all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle attività di verifica e controllo di spettanza comunale di cui ai punti 1 e 2 in capo al Direttore dei Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili del Comune;
4. di riconoscere che spetta al Direttore dell'Area Educazione Università e Ricerca la presentazione al Comune della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per i servizi del sistema educativo integrato gestiti dal Comune stesso;
5. di approvare le procedure per le verifiche e i controlli di cui al punto 1 come risultanti dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto da adottarsi nelle more della costituzione del citato organo tecnico regionale ed in particolare la procedura di verifica delle S.C.I.A. presentate dai soggetti che intendano avviare un servizio del sistema educativo integrato a gestione pubblica o privata ubicato sul territorio comunale;
6. di avvalersi della facoltà di deroga concessa ai Comuni dall'art. 13, comma 4 del D.P.Reg n. 230/2011 in relazione ai requisiti di metratura previsti dal medesimo art. 13, commi 1 e 2 per l'area esterna o terrazza nei nidi d'infanzia;
7. di stabilire, nell'esercizio di tale potere di deroga, che, per l'avvio dei nidi d'infanzia, sia sufficiente assicurare un'area esterna o terrazza della metratura rispettivamente di almeno 50 mq e 25 mq, tale cioè da consentire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza contemporaneamente ad almeno n. 5 bambini accompagnati dagli educatori necessari in base ai prescritti rapporti numerici educatori – bambini, ferma restando in ogni caso la necessità di garantire l'utilizzo dell'area esterna o terrazza, a turno, a tutti i bambini del nido, secondo le modalità organizzative indicate nel progetto educativo del nido stesso;
8. di avvalersi della facoltà di deroga concessa ai Comuni dall'art. 21, comma 3, terzo periodo della L.R. n. 20/2005 e dall'art. 13, comma 4 bis del D.P.Reg. n. 230/2011 in relazione all'esistenza dell'area esterna nei nidi d'infanzia che prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore;
9. di avvalersi, compatibilmente con l'esigenza di garantire adeguati standard di qualità del sistema educativo integrato, della facoltà di deroga concessa ai Comuni dagli articoli 13, comma 5, 19, comma 2 e 24, comma 2 del citato decreto in relazione rispettivamente alla presenza dell'area di parcheggio in prossimità dell'accesso agli utenti nei nidi d'infanzia ed alla presenza dell'area esterna nei centri per bambini e genitori e negli spazi gioco;
10. di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 39, comma 9 del D.P.Reg. n. 230/2011 di prorogare il termine per l'adeguamento dei servizi ai requisiti strutturali ed ai requisiti inerenti i titoli formativi disciplinati dai titoli I, II, III e IV del decreto medesimo per un ulteriore periodo rispettivamente di ventiquattro e dodici mesi;
11. di consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 agosto 2014, di servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2005 in deroga ai requisiti di cui all'art. 39, comma 5, lettere a) e b) del D.P.Reg. n. 230/2011, ai sensi dell'art. 8, comma 31 della L.R. n. 18/2011 così come modificato dall'art. 9, comma 6 della L.R. n. 6/2013.



12. di dichiarare la presente deliberazione giunta immediatamente esecutiva per i motivi esposti in premessa.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 18/9/2013

Il Direttore  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Maria Rosa Manià

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 20 SET. 2013

Il Direttore  
F.to dott. VINCENZO DI MAGGIO

L'assessore Grim fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 [così come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004] della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003.

La suesposta deliberazione assume il n. **394**.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

*/d*